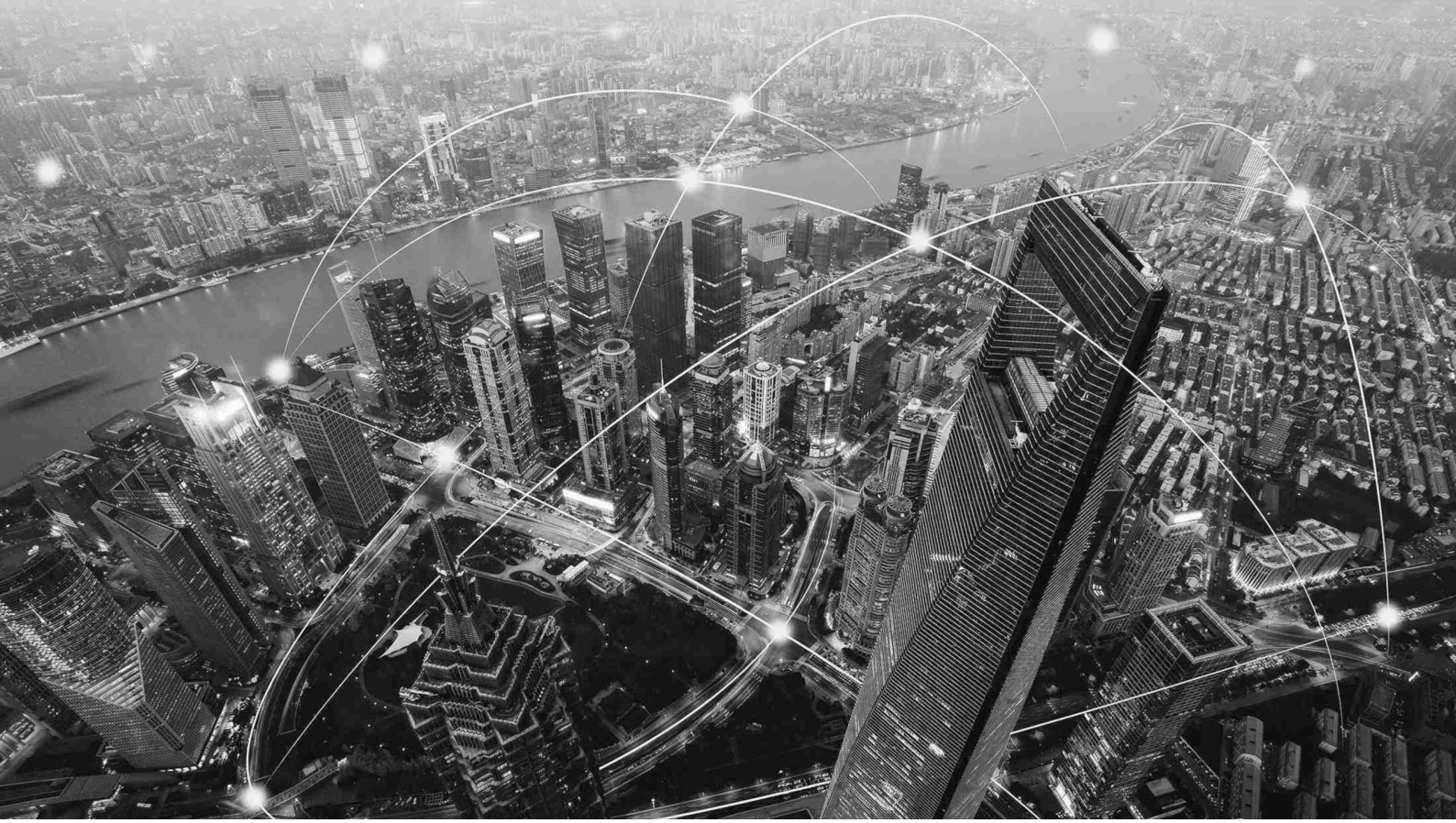


NEWSLETTER

anno 13° - newsletter 6/2026
Aggiornata al 30 giugno 2026

PRIMO PIANO

AMLA: avvio consultazione su Linee guida sul monitoraggio del rapporto d'affari:

In data 3 giugno 2026 l'Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) ha avviato una consultazione pubblica concernente una bozza di Linee guida dedicate agli obblighi di controllo continuativo dei rapporti commerciali e delle operazioni poste in essere dai clienti nell'ambito degli stessi.

Banca d'Italia: modifica alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio:

La Banca d'Italia con il provvedimento del 16 giugno 2026 ha modificato le "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio" del 26 marzo 2019, introducendo specifici obblighi informativi relativi alla figura dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio (AML).

MiFID II: pubblicazione in GUUE della Direttiva delegata (UE) 2026/374:

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 2 giugno 2026 la Direttiva delegata (UE) 2026/374 del 20 febbraio 2026, che modifica la Direttiva delegata (UE) 2017/593 con riferimento alle condizioni applicabili alla fornitura di servizi di esecuzione e di ricerca destinati alle imprese di investimento che prestano servizi di gestione di portafogli o altri servizi e attività di investimento.

Sommario

PRIMO PIANO 1
1. Legislazione europea 4
1.1. Prospetti informativi: pubblicazione in GUUE del Regolamento delegato (UE) 2026/395 4
1.2. MiFID II: pubblicazione in GUUE della Direttiva delegata (UE) 2026/374 5
1.3. MiFIR: pubblicazione in GUUE del Regolamento delegato (UE) 2026/392 6
1.4. EBA: aggiornamento dell'elenco degli enti a rilevanza sistemica 7
1.5. AMLA: avvio consultazione su Linee guida sul monitoraggio del rapporto d'affari 8
1.6. MAR: Pubblicazione in GUUE del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291 10
1.7. Pubblicazione in GUUE del Regolamento delegato (UE) 2026/544 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/543 11
2. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza 13
2.1. Banca d'Italia: pubblicazione nota n. 54 del 4 maggio 2026 13
2.2. Banca d'Italia: avvio consultazione modifica Circolare 285/2013 13
2.3. Banca d'Italia: pubblicazione della nota n. 58 del 4 giugno 2026 14
2.4. Consob: pubblicazione della Delibera n. 23997 del 18 maggio 2026 15
2.5. Banca d'Italia: modifica alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio 16
3. Orientamenti, linee guida e Q&A 17
3.1. Comitato di Basilea: pubblicazione buone pratiche in materia di gestione del rischio ICT 17
3.2. UIF: pubblicazione della Comunicazione dell'8 giugno 2026 18
3.3. ESMA: Q&A n. 2855/2026 20
3.4. EBA: Q&A n. 7168/2024 20
3.5. Centrale dei rischi: novità nei servizi informativi 21
3.6. Banca d'Italia: pubblicazione Nota n. 57 del 3 giugno 2026 22
3.7. ESMA: Q&A n. 2839/2026 23
3.8. EBA: Q&A n. 7078/2024 23
3.9. ESMA: Q&A n. 2671/2026 24
3.10. EBA: Q&A n. 7576/2025 25

1. Legislazione europea

1.1. Prospetti informativi: pubblicazione in GUUE del Regolamento delegato (UE) 2026/395

Tutti gli operatori

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 2 giugno 2026 il Regolamento delegato (UE) 2026/395 del 23 febbraio 2026, recante modifiche al Regolamento delegato (UE) 2019/979 in materia di classificazione dei prospetti e di documentazione incorporabile mediante riferimento.

L'intervento normativo si inserisce nel quadro applicativo del Regolamento (UE) 2017/1129 ("Regolamento Prospetto") e mira ad adeguare le disposizioni tecniche alle recenti innovazioni introdotte dalla normativa europea in materia di accesso ai mercati dei capitali e finanza sostenibile.

Tra le principali novità rilevano gli adeguamenti resi necessari dall'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/2809 ("Listing Act"), che ha introdotto nuovi strumenti documentali semplificati con l'obiettivo di agevolare l'accesso delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, ai mercati pubblici dei capitali. In tale contesto sono stati previsti il prospetto di emissione UE della crescita, destinato prevalentemente alle PMI e agli emittenti quotati sui mercati di crescita dedicati, nonché il prospetto UE di *follow-on*, utilizzabile in occasione di emissioni successive effettuate da società già ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati o mercati di crescita per le PMI.

Poiché tali documenti devono essere trasmessi all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e resi disponibili tramite il meccanismo europeo di stoccaggio previsto dall'articolo 21, paragrafo 6, del Regolamento Prospetto, il nuovo regolamento delegato aggiorna l'elenco dei dati e dei metadati che le autorità competenti sono tenute a comunicare all'ESMA.

Le modifiche recepiscono inoltre le esigenze derivanti dall'applicazione del Regolamento (UE) 2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee (EuGB). In particolare, viene previsto che le autorità competenti trasmettano a ESMA specifiche informazioni in formato leggibile automaticamente, idonee a identificare i titoli qualificati come obbligazioni verdi europee o come obbligazioni connesse a operazioni di cartolarizzazione che utilizzano la denominazione EuGB. Analoghi obblighi informativi riguardano le obbligazioni commercializzate come ecosostenibili e quelle collegate a obiettivi di sostenibilità, nei casi in cui gli emittenti si avvalgano dei modelli di informativa volontaria previsti dalla disciplina europea di riferimento.

Il regolamento tiene altresì conto delle disposizioni del Listing Act che impongono agli emittenti il deposito presso le autorità competenti di specifici documenti di esenzione e attribuiscono a ESMA compiti di monitoraggio del relativo utilizzo a livello unionale. A tal fine, viene esteso l'utilizzo del meccanismo centralizzato di stoccaggio previsto dal Regolamento Prospetto anche alla trasmissione dei documenti e dei relativi metadati.

Ulteriori modifiche riguardano il rafforzamento dei sistemi di interoperabilità e accessibilità delle informazioni. In particolare, il legislatore europeo ha previsto l'impiego del portale di notifica disciplinato dall'articolo 25, paragrafo 6, del Regolamento Prospetto, con l'obiettivo di agevolare la raccolta e la diffusione dei dati attraverso l'*European Single Access Point* (ESAP), riducendo al contempo gli oneri amministrativi gravanti sulle autorità competenti e sugli emittenti.

Sotto il profilo tecnico, il Regolamento delegato (UE) 2026/395 aggiorna inoltre i requisiti relativi ai dati strutturati trasmessi a ESMA, introducendo nuovi campi informativi e modificando l'elenco dei metadati contenuto nell'allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2019/979.

Particolare rilievo assume anche l'ampliamento della documentazione che può essere incorporata nei prospetti mediante riferimento. A seguito dell'eliminazione dei richiami alla Direttiva 2003/71/CE dal Regolamento Prospetto, il nuovo quadro normativo consente l'inclusione per riferimento di documenti approvati o depositati ai sensi della previgente disciplina, favorendo così il riutilizzo di informazioni già pubblicate e limitando duplicazioni informative.

Infine, il regolamento valorizza gli strumenti di *disclosure* introdotti dalla disciplina europea sulle obbligazioni verdi, includendo tra i documenti incorporabili per riferimento anche i modelli volontari di informativa relativi alle obbligazioni ecosostenibili e a quelle legate alla sostenibilità. La misura è finalizzata a promuovere una maggiore comparabilità delle informazioni ESG, a rafforzare la trasparenza nei confronti degli investitori e a contribuire alla prevenzione di fenomeni di *greenwashing*, riducendo al contempo gli oneri informativi a carico degli emittenti, con particolare beneficio per PMI e società a media capitalizzazione.

Per consultare il documento, cliccare qui.

1.2. MiFID II: pubblicazione in GUUE della Direttiva delegata (UE) 2026/374

Banca, Intermediario 106 Tub, SGR, SICAF, SICAV, SIM, SIS

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 2 giugno 2026 la Direttiva delegata (UE) 2026/374 del 20 febbraio 2026, che modifica la Direttiva delegata (UE) 2017/593 con riferimento alle condizioni applicabili alla fornitura, da parte di soggetti terzi, di servizi di esecuzione e di ricerca destinati alle imprese di investimento che prestano servizi di gestione di portafogli o altri servizi e attività di investimento.

L'intervento normativo si inserisce nel quadro della disciplina recata dalla Direttiva 2014/65/UE e si propone di incrementare l'efficienza operativa degli intermediari, introducendo una maggiore flessibilità nelle modalità di remunerazione dei servizi di ricerca finanziaria acquisiti da terzi.

La novità principale consiste nel riconoscimento espresso della facoltà per le imprese di investimento di scegliere tra il pagamento separato dei servizi di ricerca e di esecuzione oppure il loro pagamento congiunto. La misura è finalizzata a ridurre gli oneri amministrativi e organizzativi derivanti dalla gestione di sistemi di remunerazione distinti, preservando al contempo i presidi di tutela degli investitori previsti dalla disciplina europea.

La Commissione europea chiarisce che la Direttiva delegata (UE) 2017/593 disciplinava principalmente le condizioni applicabili ai modelli di pagamento congiunto, rendendosi pertanto necessario adeguare il quadro normativo per riflettere espressamente la possibilità di ricorrere a entrambe le modalità di remunerazione. Tale facoltà non incide, tuttavia, sugli obblighi sostanziali gravanti sugli intermediari in relazione alla valutazione della qualità della ricerca ricevuta o distribuita.

In particolare, indipendentemente dalla modalità di pagamento adottata, le imprese di investimento sono tenute a verificare che i servizi di ricerca acquisiti da fornitori esterni siano effettivamente idonei a supportare il processo decisionale in materia di investimenti e a generare un valore aggiunto per i clienti finali. Tale valutazione costituisce un elemento essenziale per garantire il rispetto dei principi di correttezza, professionalità e agire nel migliore interesse della clientela che caratterizzano la disciplina MiFID II.

La nuova direttiva rafforza inoltre gli obblighi di monitoraggio della qualità della ricerca, prevedendo che gli intermediari effettuino almeno una volta all'anno una valutazione

strutturata dei servizi ricevuti sulla base di criteri qualitativi adeguatamente definiti e documentati.

Qualora dall'attività di verifica emergano criticità sotto il profilo della qualità, dell'utilità operativa o dell'effettivo contributo della ricerca ai processi di investimento, le imprese dovranno adottare misure correttive proporzionate. Tra le possibili azioni rientrano la richiesta di interventi migliorativi al fornitore, la sospensione o cessazione dell'utilizzo della ricerca, nonché l'eventuale sostituzione del prestatore con un soggetto in grado di garantire standard qualitativi più elevati.

Le modifiche introdotte dalla Direttiva delegata (UE) 2026/374 si inseriscono nel più ampio processo di revisione della disciplina europea dei mercati finanziari volto a rafforzare la competitività dei mercati dei capitali dell'Unione, favorendo al contempo la disponibilità di ricerca finanziaria di qualità, in particolare a beneficio delle piccole e medie imprese quotate e degli investitori che operano nei mercati europei.

Per consultare il documento, cliccare qui.

1.3. MiFIR: pubblicazione in GUUE del Regolamento delegato (UE) 2026/392

Banca, SGR, SIM

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (Serie L) del 1° giugno 2026, è entrato in vigore il Regolamento delegato (UE) 2026/392 del 20 febbraio 2026, recante modifiche al Regolamento delegato (UE) 2017/577 concernente le norme tecniche di regolamentazione applicabili ai regimi di trasparenza delle sedi di negoziazione e al meccanismo del massimale di volume previsto dalla disciplina MiFIR.

L'intervento normativo si colloca nell'ambito del processo di adeguamento della regolamentazione secondaria alle recenti modifiche apportate al quadro legislativo europeo in materia di mercati degli strumenti finanziari, con particolare riferimento alle innovazioni introdotte dalla revisione della disciplina MiFIR e MiFID II.

Tra le principali novità recepite figura la revisione della nozione di "internalizzatore sistematico", operata dalla Direttiva (UE) 2024/790. La nuova disciplina abbandona il precedente impianto fondato su soglie e parametri quantitativi, introducendo un criterio di valutazione di natura qualitativa volto ad accertare se l'attività di negoziazione sia svolta con carattere frequente, sistematico e sostanziale. Tale verifica è ora limitata agli strumenti rappresentativi di capitale, mentre per gli strumenti non *equity* permane la facoltà dell'impresa di investimento di optare volontariamente per lo *status* di internalizzatore sistematico.

In conseguenza di tale modifica, il Regolamento delegato (UE) 2017/577 viene adeguato mediante l'eliminazione degli obblighi informativi precedentemente posti a carico delle sedi di negoziazione, dei dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e dei fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione (CTP), relativi alla trasmissione dei dati necessari alla verifica dei criteri quantitativi ormai non più previsti dalla normativa primaria.

Sul piano operativo, viene inoltre precisato che il formato XML continua a rappresentare lo standard tecnico di riferimento per la trasmissione dei dati alle autorità competenti e dovrà essere utilizzato anche per le comunicazioni funzionali all'esecuzione di calcoli effettuati secondo periodicità e scadenze predeterminate.

Resta fermo il potere di ESMA e delle autorità nazionali competenti di richiedere ulteriori informazioni alle sedi di negoziazione, agli APA e ai CTP per finalità di vigilanza connesse ai

regimi di trasparenza e agli obblighi di negoziazione. Tuttavia, il legislatore europeo ha espressamente evidenziato l'esigenza di contenere gli oneri amministrativi a carico degli operatori, prevedendo che le richieste integrative siano formulate esclusivamente nei casi in cui i dati già disponibili non risultino sufficienti.

Le modifiche recepiscono altresì l'estensione a cinque anni del periodo minimo di conservazione dei dati introdotta dalla revisione MiFIR, allineando conseguentemente le disposizioni contenute nel Regolamento delegato (UE) 2017/577 agli obblighi già previsti dalla normativa primaria per gestori di sedi di negoziazione, APA e CTP.

In un'ottica di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti segnaletici, ESMA ha inoltre confermato l'utilizzo dei dati relativi alle operazioni comunicati ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento MiFIR quale base informativa per il calcolo del volume complessivo delle negoziazioni riferite a ciascun strumento finanziario e per la determinazione delle percentuali di operazioni che beneficiano della deroga basata sul prezzo di riferimento prevista dall'articolo 5 del medesimo Regolamento.

Tale scelta consente di eliminare una serie di obblighi di reporting precedentemente gravanti sulle sedi di negoziazione, sui CTP e sulle autorità nazionali competenti nell'ambito del meccanismo del massimale di volume disciplinato dall'articolo 7 del Regolamento MiFIR. Contestualmente viene soppresso l'allegato al Regolamento delegato (UE) 2017/577 che definiva i modelli e i formati di trasmissione delle relative informazioni.

Ulteriori modifiche riguardano il processo di comunicazione dei dati relativi all'obbligo di negoziazione dei derivati. Considerato che, nella prassi operativa, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP trasmettono già tali informazioni direttamente a ESMA, il nuovo quadro regolamentare formalizza tale modalità operativa eliminando il precedente passaggio intermedio attraverso le autorità competenti nazionali.

Particolare rilievo assume inoltre la revisione della disciplina del cosiddetto "*volume cap mechanism*". La MiFIR II ha infatti sostituito il precedente sistema basato su un doppio limite quantitativo con un unico massimale applicabile a livello unionale, fissato nella misura del 7%.

Parallelamente, sono state escluse dal computo del massimale le operazioni effettuate avvalendosi della specifica deroga prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), del Regolamento MiFIR. Alle sedi di negoziazione viene inoltre riconosciuta la facoltà di sospendere l'utilizzo della medesima deroga qualora lo ritengano opportuno nell'ambito delle proprie politiche di mercato e dei presidi di trasparenza.

Da ultimo, il Regolamento delegato recepisce gli effetti della Direttiva (UE) 2019/1024 relativa ai dati aperti e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, che ha introdotto una definizione uniforme di "formato leggibile meccanicamente". In tale prospettiva, viene aggiornato anche l'articolo 8 del Regolamento delegato (UE) 2017/577, disciplinante gli obblighi di pubblicazione in capo ad ESMA con riferimento al meccanismo del massimale di volume, al fine di garantire la coerenza terminologica e tecnica con il quadro normativo unionale vigente.

Per consultare il documento, cliccare qui.

1.4. EBA: aggiornamento dell'elenco degli enti a rilevanza sistemica

Banca, SIM, Succursale i

La *European Banking Authority* (EBA) ha recentemente reso disponibile l'aggiornamento dell'elenco degli *Other Systemically Important Institutions* (O-SII) presenti nell'Unione

ntermediario estero extra UE, Succursale intermediario estero UE

europea, predisposto sulla base delle comunicazioni trasmesse dalle autorità nazionali competenti nel corso del 2025.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio obiettivo di rafforzare la trasparenza del quadro prudenziale europeo e di assicurare una maggiore visibilità circa gli intermediari bancari e finanziari la cui operatività riveste particolare rilevanza per la stabilità dei sistemi economici e finanziari nazionali.

L'elenco pubblicato da EBA fornisce una rappresentazione aggiornata degli enti qualificati come sistemicamente rilevanti nei singoli Stati membri, evidenziando sia i risultati delle valutazioni effettuate dalle autorità competenti sia le conseguenti misure prudenziali applicate.

In particolare, la documentazione resa disponibile comprende:

- i punteggi di rilevanza sistemica attribuiti a ciascun istituto secondo la metodologia armonizzata definita a livello europeo;
- le riserve di capitale aggiuntive (O-SII *buffer*) stabilite dalle autorità nazionali competenti in relazione ai singoli enti identificati.

La classificazione degli O-SII trova fondamento nell'articolo 131, paragrafo 3, della Direttiva 2013/36/UE (– CRD), che impone alle autorità di valutare il grado di rilevanza sistemica degli enti considerando, almeno, una serie di fattori qualificanti, tra cui la dimensione dell'istituzione, il ruolo svolto nell'economia nazionale o dell'Unione, il livello di operatività transfrontaliera e il grado di interconnessione con il sistema finanziario.

L'attività di identificazione viene condotta sulla base di criteri uniformi definiti dalle Linee Guida EBA EBA/GL/2014/10, emanate in attuazione dell'articolo 131, paragrafo 3, della CRD e dell'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1093/2010 istitutivo dell'Autorità Bancaria Europea. Tali disposizioni mirano a garantire un approccio metodologico coerente e comparabile tra le diverse giurisdizioni dell'Unione, limitando il rischio di applicazioni disomogenee della disciplina prudenziale.

Le Linee Guida prevedono, inoltre, specifici margini di discrezionalità per le autorità di vigilanza, consentendo loro di esercitare il proprio giudizio prudenziale nell'individuazione di ulteriori enti che, pur non raggiungendo automaticamente le soglie quantitative previste dalla metodologia standardizzata, presentino caratteristiche tali da giustificarne la classificazione come istituzioni a rilevanza sistemica.

Tale facoltà consente di integrare l'approccio quantitativo con valutazioni qualitative e prospettiche, assicurando che il processo di identificazione tenga adeguatamente conto delle peculiarità strutturali dei singoli mercati nazionali e delle specifiche caratteristiche operative degli intermediari interessati.

L'aggiornamento annuale dell'elenco O-SII rappresenta un passaggio rilevante nell'ambito del quadro europeo di vigilanza macroprudenziale, in quanto consente di monitorare l'evoluzione del rischio sistemico e di calibrare in modo proporzionato i requisiti patrimoniali aggiuntivi destinati agli enti la cui eventuale situazione di crisi potrebbe produrre effetti significativi sulla stabilità del sistema finanziario e sull'economia reale.

Per consultare il documento, cliccare qui.

1.5. AMLA: avvio consultazione su Linee guida sul monitoraggio del rapporto d'affari

Tutti gli operatori

In data 3 giugno 2026 l'Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) ha avviato una consultazione pubblica concernente una bozza di Linee guida dedicate agli obblighi di controllo continuativo dei rapporti commerciali e delle operazioni poste in essere dai clienti nell'ambito degli stessi.

L'iniziativa si inserisce nel contesto del nuovo quadro normativo europeo in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e mira a fornire indicazioni operative uniformi per l'applicazione degli obblighi di monitoraggio costante previsti dal Regolamento Antiriciclaggio (AMLR).

Il principio del *ongoing monitoring* rappresenta uno degli elementi centrali del sistema di adeguata verifica della clientela e richiede ai soggetti obbligati di mantenere nel tempo una conoscenza aggiornata del cliente, della natura del rapporto instaurato e delle attività economiche e finanziarie riconducibili allo stesso.

In tale prospettiva, il monitoraggio continuativo non si esaurisce nella fase di acquisizione iniziale delle informazioni, ma comporta un'attività permanente di verifica e aggiornamento dei dati e della documentazione rilevante, nonché l'analisi delle operazioni effettuate nel corso del rapporto, al fine di individuare tempestivamente eventuali anomalie, incoerenze o indicatori di rischio suscettibili di integrare ipotesi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altre attività illecite.

Gli enti e i professionisti soggetti alla disciplina AML/CFT sono pertanto tenuti ad adottare procedure e presidi organizzativi idonei a garantire una revisione periodica dei rapporti d'affari e un controllo costante delle transazioni, secondo un approccio proporzionato al profilo di rischio del cliente e alle caratteristiche dell'operatività svolta.

Le Linee guida sono predisposte ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 5, del Regolamento AMLR e hanno l'obiettivo di tradurre in indicazioni applicative i requisiti normativi previsti dalla disciplina europea, individuando criteri comuni applicabili sia agli operatori del settore finanziario sia ai soggetti appartenenti al comparto non finanziario.

L'impostazione adottata da AMLA è fondata sui principi di proporzionalità e *risk-based approach*, al fine di consentire ai destinatari di modulare l'intensità delle attività di controllo in funzione dell'esposizione ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli clienti, prodotti, servizi o canali distributivi.

La bozza in consultazione si articola in tre sezioni principali:

- una parte introduttiva dedicata ai principi generali, destinata a fornire il quadro metodologico comune applicabile all'intero sistema di monitoraggio continuativo;
- la 1, focalizzata sulle modalità di aggiornamento delle informazioni e della documentazione relativa alla clientela, con particolare attenzione alla revisione periodica dei dati acquisiti nell'ambito dell'adeguata verifica;
- la *Guideline* 2, dedicata alla definizione del *framework* di monitoraggio delle transazioni e delle attività svolte nel contesto del rapporto commerciale, con l'obiettivo di individuare tempestivamente comportamenti atipici, operazioni incoerenti rispetto al profilo del cliente o ulteriori elementi di rischio.

La consultazione pubblica rimarrà aperta fino al 3 settembre 2026, consentendo agli operatori di mercato, alle associazioni di categoria e agli altri interessati di formulare osservazioni e proposte di modifica. AMLA prevede di pubblicare la versione definitiva delle Linee guida nel corso del quarto trimestre del 2026.

L'iniziativa assume particolare rilevanza in vista della progressiva attuazione del nuovo sistema europeo antiriciclaggio, contribuendo a definire *standard* applicativi armonizzati e a rafforzare l'efficacia dei presidi di prevenzione e individuazione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo all'interno del mercato unico.

Per consultare il documento, cliccare qui.

1.6. MAR: Pubblicazione in GUUE del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291

Tutti gli operatori

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 12 giugno 2026, entra in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291, che introduce nuove norme tecniche di attuazione del Regolamento sugli abusi di mercato (MAR – Regolamento UE n. 596/2014) in materia di tenuta e aggiornamento dei registri *insider*, abrogando il precedente Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210.

L'intervento normativo si inserisce nel più ampio processo di semplificazione degli obblighi amministrativi previsti dal MAR e mira a uniformare il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, estendendo a tutti gli emittenti l'utilizzo di un modello semplificato.

Ai sensi dell'articolo 18 del MAR, gli emittenti sono tenuti a predisporre e mantenere aggiornato un elenco delle persone che, in ragione di rapporti di lavoro, incarichi professionali o altre forme di collaborazione, abbiano accesso a informazioni privilegiate. Tra i soggetti interessati rientrano, a titolo esemplificativo, dipendenti, consulenti, revisori, professionisti esterni e agenzie di *rating*.

La disciplina europea in materia ha subito nel tempo una progressiva evoluzione. In particolare, il Regolamento (UE) 2019/2115 aveva introdotto un regime semplificato per gli emittenti i cui strumenti finanziari sono negoziati nei mercati di crescita per le PMI, consentendo loro di mantenere un registro limitato ai soggetti che accedono regolarmente a informazioni privilegiate. Successivamente, il Regolamento (UE) 2024/2809 ha previsto un ulteriore intervento di revisione delle disposizioni tecniche, con l'obiettivo di estendere il modello semplificato all'intera disciplina dei registri *insider*.

In attuazione di tale mandato, il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291 stabilisce che tutti gli elenchi previsti dall'articolo 18 del MAR dovranno essere predisposti e aggiornati secondo il formato semplificato previsto dal paragrafo 6 della medesima disposizione.

Sotto il profilo operativo, il registro *insider* dovrà essere articolato in sezioni distinte riferite a ciascuna specifica informazione privilegiata. Tale impostazione consente di evitare duplicazioni di dati, tenuto conto che uno stesso soggetto può avere accesso contemporaneamente a più informazioni privilegiate.

Per ogni sezione dovranno essere indicati:

- i soggetti che hanno accesso alla specifica informazione privilegiata;
- la data e l'ora di acquisizione dell'accesso;
- la data e l'ora di cessazione dell'accesso.

Ogni nuova informazione privilegiata individuata dall'emittente comporterà l'apertura di una

nuova sezione dedicata all'interno del registro.

Particolare rilievo assume la disciplina relativa ai soggetti titolari di accesso permanente alle informazioni privilegiate. Per tali figure sarà prevista una sezione autonoma ("*Permanent Insiders*"), nella quale saranno registrate esclusivamente la data e l'ora di attribuzione e di cessazione dell'accesso permanente. I soggetti inclusi in tale sezione non dovranno essere riportati anche nelle sezioni riferite ai singoli eventi informativi, in quanto il loro accesso si estende a tutte le informazioni privilegiate in modo continuativo.

Per gli emittenti ammessi ai mercati di crescita per le PMI continua invece ad applicarsi un regime ulteriormente semplificato. In tali casi il registro insider non sarà articolato in sezioni collegate ai singoli eventi, ma conterrà esclusivamente l'elenco delle persone che dispongono di un accesso regolare a informazioni privilegiate, con indicazione delle relative date e ore di inizio e cessazione dell'accesso. Di conseguenza, il registro non dovrà essere aggiornato in occasione dell'emersione di ogni nuova informazione privilegiata.

Il Regolamento conferma inoltre l'obbligo generale di conservazione dei registri in formato elettronico, al fine di garantirne l'aggiornamento tempestivo, la tracciabilità e la pronta disponibilità per le autorità competenti. I sistemi utilizzati dovranno assicurare adeguati livelli di riservatezza e sicurezza delle informazioni contenute.

Per gli emittenti quotati nei mercati di crescita per le PMI, il requisito della conservazione elettronica non è espressamente imposto, purché siano comunque garantite la completezza, l'integrità e la riservatezza dei dati contenuti negli elenchi.

Resta infine demandata alle singole autorità nazionali competenti l'individuazione delle modalità e dei canali elettronici da utilizzare per l'eventuale trasmissione dei registri *insider*.

Per consultare il documento cliccare qui.

1.7. Pubblicazione in GUUE del Regolamento delegato (UE) 2026/544 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/543

Tutti gli operatori

È stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2026/544, che integra il Regolamento (UE) 2023/2631 (European Green Bond Regulation – EuGB), introducendo criteri tecnici dettagliati per la valutazione dell'idoneità, dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, delle risorse e delle procedure adottate dai verificatori esterni delle obbligazioni verdi.

L'intervento normativo mira a rafforzare l'affidabilità del sistema di verifica indipendente previsto dal quadro europeo dei *green bond*, definendo *standard* organizzativi e operativi più rigorosi per i soggetti incaricati di attestare la conformità delle emissioni ai requisiti di sostenibilità previsti dalla normativa UE.

Tra i principali profili disciplinati dal Regolamento figurano l'organizzazione della funzione di controllo della conformità, le politiche e le procedure interne dei verificatori, le metodologie di valutazione adottate e i criteri relativi alla qualità delle informazioni e all'affidabilità delle fonti utilizzate nell'attività di revisione. Vengono inoltre specificati forma, contenuto e documentazione richiesti per le domande di riconoscimento dei verificatori esterni stabiliti in Paesi terzi.

La normativa sottolinea l'esigenza che i verificatori dispongano di assetti organizzativi adeguati, sistemi informativi affidabili e risorse umane, tecniche e materiali sufficienti a

garantire lo svolgimento delle verifiche in modo indipendente ed efficace. In tale contesto, viene richiesto lo sviluppo di specifici *framework* di valutazione volti a definire criteri minimi per l'analisi della qualità dei dati e dell'affidabilità delle fonti informative impiegate.

Particolare attenzione è riservata ai presidi di *governance* e controllo interno. Eventuali carenze nei sistemi, nelle procedure o nelle risorse dovranno essere tempestivamente individuate, documentate, corrette e segnalate, sotto la supervisione dell'organo di gestione del verificatore. Inoltre, la Funzione di *Compliance* dovrà essere formalmente disciplinata attraverso politiche approvate dal Consiglio di Amministrazione e collocata all'interno della struttura organizzativa in modo da garantirne autonomia operativa e indipendenza.

Il Regolamento individua, tra l'altro, i criteri attraverso cui valutare se i verificatori esterni siano in grado di assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina EuGB, verificando l'affidabilità dei sistemi amministrativi e contabili, l'efficacia dei controlli interni, la robustezza dei sistemi di gestione delle informazioni e la qualità delle evidenze utilizzate nelle attività di revisione.

Parallelamente, è stato pubblicato anche il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/543, che introduce norme tecniche di attuazione relative alle procedure di registrazione dei verificatori esterni. Il provvedimento definisce i modelli standard e le modalità operative per la comunicazione delle modifiche sostanziali alle informazioni fornite in sede di registrazione.

Per consultare il Regolamento delegato (UE) 2026/544, cliccare qui.

Per consultare il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/543, cliccare qui.

2. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza

2.1. Banca d'Italia: pubblicazione nota n. 54 del 4 maggio 2026

Autorità

Con comunicazione n. 54 del 4 maggio 2026, Banca d'Italia ha notificato alla *European Banking Authority* (EBA) la propria adesione agli Orientamenti EBA/GL/2025/05, recanti modifiche agli Orientamenti EBA/GL/2022/04 relativi alla valutazione dell'equivalenza dei regimi di riservatezza e di segreto professionale applicabili alle autorità di vigilanza di Paesi terzi.

L'intervento si inserisce nell'ambito delle competenze attribuite all'EBA dal proprio quadro normativo istitutivo, che prevede la verifica preventiva dell'adeguatezza delle tutele in materia di riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità extra-UE. Tale valutazione costituisce un presupposto essenziale affinché le autorità competenti dell'Unione possano condividere informazioni riservate con le controparti estere nell'ambito delle attività di cooperazione e vigilanza transfrontaliera.

A tal fine, l'EBA provvede periodicamente ad aggiornare l'elenco delle giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea i cui regimi di riservatezza e segreto professionale sono considerati sostanzialmente equivalenti agli *standard* previsti dall'ordinamento unionale. Tali valutazioni sono formalizzate mediante specifici orientamenti destinati alle autorità competenti, chiamate a tenerne conto nell'ambito dei rapporti di collaborazione istituzionale con le autorità di vigilanza dei Paesi interessati.

Gli Orientamenti si rivolgono alle autorità competenti individuate dall'articolo 4, punto 2), del Regolamento (UE) n. 1093/2010, nonché alle autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 35), del Regolamento (UE) 2023/1114. L'adesione comunicata da Banca d'Italia conferma l'allineamento dell'autorità nazionale al quadro europeo in materia di cooperazione tra autorità di vigilanza e scambio di informazioni con soggetti regolatori di Paesi terzi, contribuendo a rafforzare l'efficacia dei meccanismi di supervisione internazionale e la tutela delle informazioni sensibili.

Per consultare il documento, cliccare qui.

2.2. Banca d'Italia: avvio consultazione modifica Circolare 285/2013

Banca

In data 4 giugno 2026 la Banca d'Italia ha avviato una consultazione pubblica sulle modifiche alle disposizioni di vigilanza applicabili ai gruppi bancari, con l'obiettivo di recepire nell'ordinamento nazionale le novità introdotte dalla Direttiva CRD VI e dal recente D.Lgs. n. 208/2025.

L'intervento normativo interessa, in particolare, la disciplina delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista ((*Mixed) Financial Holding Companies* – M(F)HC), per le quali il decreto di recepimento ha attribuito a Banca d'Italia specifici poteri regolamentari.

Le modifiche proposte riguardano la Parte Prima, Titolo I, Capitoli 2 e 4, nonché la Parte Terza, Capitolo 6 della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e disciplinano diversi profili operativi, tra cui:

- le procedure di autorizzazione delle *holding* finanziarie e delle *holding* finanziarie miste;
- le modalità di presentazione delle relative istanze;
- il coordinamento con gli altri regimi autorizzativi previsti dal Testo Unico Bancario;
- la definizione di partecipazione rilevante e i criteri per la valutazione delle condizioni che

consentono l'esenzione dall'applicazione di specifici obblighi prudenziali.

Particolare rilievo assume l'attuazione dell'art. 60-*ter* del TUB, che recepisce le disposizioni della CRD VI in materia di esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale delle holding finanziarie e miste esentate dal ruolo di capogruppo. A tal fine, Banca d'Italia propone di introdurre una procedura autorizzativa dedicata, definendo sia la documentazione da allegare alle richieste sia i criteri di valutazione delle condizioni richieste dalla normativa.

Le nuove disposizioni prevedono inoltre la possibilità di designare, quale soggetto capogruppo, non solo una banca controllata ma anche una *holding* finanziaria o una *holding* finanziaria mista intermedia, ampliando così le opzioni organizzative a disposizione dei gruppi.

L'intervento regolamentare tiene conto anche delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR III), con particolare riferimento alla definizione di società finanziaria e società strumentale. In tale ambito viene chiarito che le società strumentali rientrano nella nozione di società finanziaria e vengono fornite indicazioni applicative finalizzate a garantire un'interpretazione uniforme della disciplina da parte degli intermediari vigilati.

La consultazione è rivolta alle banche, alle capogruppo di gruppi bancari, alle società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti ai gruppi, nonché alle SIM e ai gruppi di SIM di Classe 1.

I soggetti interessati potranno trasmettere osservazioni e contributi entro il 4 luglio 2026, termine fissato a 30 giorni dalla pubblicazione del documento di consultazione.

Per consultare il documento, cliccare qui.

2.3. Banca d'Italia: pubblicazione della nota n. 58 del 4 giugno 2026

Banca, SIM

Con la Nota n. 58 del 4 giugno 2026, Banca d'Italia ha dato attuazione agli Orientamenti emanati dall'Autorità Bancaria Europea (EBA/GL/2026/01) relativi ai criteri per l'identificazione delle imprese strumentali ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, punto 18, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).

Gli Orientamenti sono entrati in vigore in Italia dal 4 giugno 2026 e trovano applicazione nei confronti delle banche meno significative, dei gruppi bancari meno significativi, delle SIM di classe 1 e dei relativi gruppi soggetti alla vigilanza della Banca d'Italia.

L'intervento mira a favorire un'applicazione uniforme della disciplina europea, fornendo chiarimenti interpretativi sulla qualificazione delle imprese strumentali e sulla loro distinzione rispetto ad altre categorie di soggetti operanti nel settore finanziario.

Tra i principali riferimenti normativi richiamati dalla Nota, assume rilievo la definizione di "impresa strumentale" contenuta nell'art. 4, paragrafo 1, punto 18, del CRR. Rientrano in tale categoria le società la cui attività principale consiste nello svolgimento di funzioni strettamente connesse o accessorie all'attività bancaria, quali il leasing operativo, la proprietà o gestione di beni, la fornitura di servizi di elaborazione dati o altre attività assimilabili individuate dall'EBA.

La Nota richiama inoltre la definizione di "ente finanziario" prevista dall'art. 4, paragrafo 1, punto 26, del CRR, che comprende le imprese la cui attività principale consiste nell'assunzione o detenzione di partecipazioni oppure nello svolgimento di specifiche attività finanziarie e di investimento individuate dalla normativa europea di settore.

In tale contesto, gli Orientamenti EBA precisano che una società non può essere qualificata

come impresa strumentale qualora ricorra una delle seguenti circostanze:

- la società sia già qualificabile come holding industriale pura, società veicolo per la cartolarizzazione, *holding* assicurativa o *holding* assicurativa mista, salvo i casi specificamente previsti dalla normativa europea;
- la società rientri già, per altre ragioni, nella definizione di ente, ente finanziario o soggetto del settore finanziario ai sensi del CRR.

I chiarimenti forniti dall'EBA e recepiti da Banca d'Italia assumono particolare rilevanza ai fini della corretta classificazione delle società appartenenti ai gruppi bancari e finanziari, contribuendo a garantire un'applicazione omogenea delle regole prudenziali e dei relativi obblighi di vigilanza.

Per consultare il documento, cliccare qui.

2.4. Consob: pubblicazione della Delibera n. 23997 del 18 maggio 2026

Tutti gli operatori

Con la delibera n. 23997 del 18 maggio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2026, la Consob ha introdotto una significativa revisione delle procedure di comunicazione delle partecipazioni rilevanti nelle società quotate, con l'obiettivo di accrescere l'efficienza del sistema, migliorare la qualità delle informazioni trasmesse al mercato e semplificare gli adempimenti a carico degli operatori.

Tra le principali novità figura l'adozione del nuovo modello 120 (TR-1), destinato a sostituire i precedenti modelli 120/A, 120/B e 120/D utilizzati rispettivamente per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti e per le dichiarazioni di investimento. La razionalizzazione della modulistica consente di uniformare gli obblighi informativi e ridurre la complessità delle procedure di notifica.

Il nuovo modello è stato sviluppato sulla base dello "*Standard Form for Notification of Major Holdings*" elaborato da ESMA, favorendo una maggiore armonizzazione delle prassi informative a livello europeo e rendendo più agevole l'adempimento degli obblighi da parte degli operatori attivi in più giurisdizioni.

La riforma si inserisce inoltre nel più ampio processo di integrazione dei mercati finanziari europei, risultando conforme ai requisiti previsti dall'*European Single Access Point* (ESAP). Ciò consentirà una più efficiente raccolta e condivisione delle informazioni attraverso i sistemi nazionali e la loro successiva disponibilità a livello europeo.

Sul piano operativo, la Consob ha contestualmente introdotto il nuovo portale elettronico SH.I.N.E. (*SHareholders Integrated Notification Environment*), che permetterà la compilazione e l'invio delle notifiche mediante funzionalità di autocompletamento e controlli automatici, con l'obiettivo di ridurre errori formali e migliorare la qualità dei dati trasmessi.

Per agevolare la fase di transizione, fino al 30 settembre 2026 sarà ancora possibile trasmettere il nuovo modello tramite posta elettronica secondo le modalità previste dal Regolamento Emittenti e dalle istruzioni pubblicate sul sito della Consob. A decorrere dal 1° ottobre 2026, invece, l'invio delle notifiche dovrà avvenire esclusivamente attraverso il portale SH.I.N.E, secondo quanto previsto dal nuovo Allegato 4 al Regolamento Emittenti.

La riforma rappresenta un ulteriore passo verso la digitalizzazione e la standardizzazione degli adempimenti informativi nei mercati finanziari. Gli investitori qualificati, gli intermediari e tutti i

soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione dovranno pertanto adeguare tempestivamente le proprie procedure interne e i flussi operativi al nuovo sistema, tenendo conto della definitiva obbligatorietà del portale SH.I.N.E. a partire dal prossimo ottobre.

Per consultare il documento, cliccare qui.

2.5. Banca d'Italia: modifica alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio

Tutti gli operatori

Con il provvedimento del 16 giugno 2026, la Banca d'Italia ha modificato le "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio" del 26 marzo 2019, introducendo specifici obblighi informativi relativi alla figura dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio (AML).

Le nuove disposizioni prevedono che gli intermediari vigilati comunichino alla Banca d'Italia la nomina dell'Esponente AML, nonché ogni successiva variazione riguardante l'incarico (accettazione, sospensione o cessazione), entro 20 giorni dalla relativa decorrenza.

Per gli intermediari di nuova costituzione, la prima comunicazione dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzativo all'esercizio dell'attività.

Il provvedimento disciplina inoltre le ipotesi di errori o inesattezze nelle informazioni trasmesse: qualora tali anomalie siano rilevate dall'intermediario o dalla stessa autorità di vigilanza, l'intermediario sarà tenuto a provvedere alla rettifica con la massima tempestività.

Ai fini dell'adempimento dei nuovi obblighi comunicativi, gli intermediari dovranno utilizzare, ove applicabile, la procedura di segnalazione degli organi sociali (Or.So.), secondo le modalità già previste dalla Comunicazione della Banca d'Italia del 7 giugno 2011.

Infine, per gli Esponenti AML già in carica alla data di entrata in vigore del provvedimento, è previsto un regime transitorio che impone l'invio della relativa comunicazione entro 20 giorni dalla medesima data.

Per consultare il documento, cliccare qui.

3. Orientamenti, linee guida e Q&A

3.1. Comitato di Basilea: pubblicazione buone pratiche in materia di gestione del rischio ICT

Banca

In data 2 giugno 2026, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha diffuso un rapporto contenente una raccolta di prassi di riferimento in materia di gestione del rischio connesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), elaborate sulla base delle esperienze maturate in 16 giurisdizioni, tra cui il Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM) dell'Unione europea. Il documento si concentra sugli incidenti ICT di natura non dolosa e sulle misure adottate dagli intermediari per prevenirne e mitigarne gli effetti.

Nel contesto dell'attuale processo di digitalizzazione del settore finanziario, le infrastrutture ICT rappresentano un elemento essenziale del sistema di gestione del rischio operativo e costituiscono un presupposto fondamentale per il conseguimento della resilienza operativa. La capacità delle banche di assicurare la continuità dei servizi critici in presenza di eventi avversi di natura tecnologica assume, pertanto, una rilevanza crescente sotto il profilo prudenziale e di vigilanza.

La raccolta di prassi pubblicata dal Comitato integra le precedenti iniziative in materia di resilienza informatica, focalizzandosi specificamente sugli incidenti ICT non intenzionali che possono compromettere l'erogazione di funzioni e servizi essenziali. Le indicazioni contenute nel rapporto sono destinate a fungere da riferimento sia per gli intermediari sia per le autorità competenti, favorendo l'adozione di modelli di gestione del rischio ICT coerenti con le caratteristiche operative e organizzative dei singoli soggetti vigilati.

Dall'analisi comparativa condotta emerge che l'andamento degli incidenti ICT non dolosi presenta dinamiche differenti tra le giurisdizioni osservate. In alcuni contesti è stato registrato un incremento degli eventi tra il 2022 e il 2024, mentre in altri si è rilevata una riduzione, soprattutto nell'ultimo anno del periodo considerato. Il Comitato evidenzia, tuttavia, come tali dati debbano essere interpretati alla luce delle significative differenze esistenti nei regimi di segnalazione degli incidenti, che variano in termini di definizioni, criteri di classificazione e soglie di materialità.

Tra le principali cause degli incidenti ICT segnalate dalle autorità partecipanti all'indagine figurano le carenze nei processi di *change management*, le criticità nelle attività di progettazione, sviluppo e test dei sistemi informatici, i problemi relativi alla capacità e alle prestazioni delle infrastrutture tecnologiche, nonché i malfunzionamenti derivanti da dipendenze operative esterne.

Il rapporto individua inoltre cinque aree di intervento considerate prioritarie nell'ambito della gestione del rischio ICT. In particolare, assumono rilievo i processi di gestione delle modifiche ai sistemi e alle infrastrutture tecnologiche, i presidi relativi ai rischi derivanti dall'esternalizzazione e dall'utilizzo di fornitori terzi, le attività di *business continuity* e *disaster recovery testing*, i meccanismi di gestione e risoluzione degli incidenti ICT e le metodologie di sviluppo e governo dei progetti tecnologici.

Sul piano regolamentare, tutte le giurisdizioni esaminate hanno confermato l'esistenza di disposizioni normative o linee guida dedicate alla gestione del rischio ICT. In numerosi ordinamenti tali requisiti risultano integrati da ulteriori prescrizioni emanate da altre autorità pubbliche competenti; tuttavia, la responsabilità primaria in materia di regolamentazione e supervisione continua a essere attribuita alle autorità di vigilanza bancaria.

Per quanto riguarda l'attività di supervisione, le autorità adottano prevalentemente un approccio basato sul rischio, che combina ispezioni *in loco*, valutazioni tematiche e attività di monitoraggio a distanza. A tali strumenti si affiancano ulteriori iniziative di supporto volte a

promuovere il rafforzamento dei presidi di gestione del rischio ICT presso gli intermediari vigilati.

L'indagine evidenzia altresì una serie di criticità operative che le banche incontrano nell'attuazione delle misure di gestione del rischio tecnologico. Tra le principali sfide figurano la necessità di garantire una completa tracciabilità tra servizi aziendali e risorse ICT, la corretta mappatura delle dipendenze tecnologiche e delle risorse impiegate, incluse quelle riconducibili a fornitori esterni, nonché la crescente difficoltà nel reperimento di competenze specialistiche in ambiti quali la cybersicurezza, il *cloud computing*, l'intelligenza artificiale e la gestione dei sistemi *legacy*. Ulteriori elementi di attenzione riguardano la limitata visibilità sui controlli adottati dai fornitori di servizi tecnologici e i rischi di concentrazione derivanti dalle interdipendenze presenti lungo la catena di fornitura.

Nel corso delle consultazioni con gli operatori di mercato, è stato inoltre evidenziato come l'introduzione di controlli tecnici e organizzativi più evoluti abbia contribuito a ridurre significativamente l'incidenza dei malfunzionamenti operativi. In tale prospettiva, il Comitato richiama l'importanza di adottare strategie di modernizzazione dei sistemi basate su architetture modulari e progressive, di promuovere l'automazione dei processi mediante tecnologie avanzate, inclusi strumenti di intelligenza artificiale e *machine learning*, garantendo al contempo adeguati livelli di supervisione umana, nonché di rafforzare il monitoraggio delle dipendenze da fornitori esterni e gli investimenti nelle competenze professionali.

Il Comitato di Basilea ha infine confermato che continuerà a monitorare l'evoluzione dei processi di digitalizzazione del settore finanziario e i relativi profili di rischio prudenziale, con particolare attenzione agli sviluppi dell'intelligenza artificiale e alle implicazioni che tali innovazioni possono determinare in materia di sicurezza informatica e resilienza operativa del sistema bancario.

Per consultare il documento, cliccare qui.

3.2. UIF: pubblicazione della Comunicazione dell'8 giugno 2026

Tutti gli operatori

Con la Comunicazione dell'8 giugno 2026, la Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per l'Italia richiama l'attenzione dei soggetti obbligati sull'incremento delle frodi informatiche, delle truffe agevolate dalle nuove tecnologie, del fenomeno del *money muling* e, più in generale, dei reati *cyber*, evidenziando la necessità di rafforzare i presìdi di prevenzione e individuazione delle operazioni sospette.

L'Autorità rileva come la crescente digitalizzazione dei servizi bancari e finanziari, lo sviluppo dell'ecosistema *Fintech*, la diffusione dei pagamenti istantanei, dei Virtual IBAN e delle cripto-attività abbiano ampliato le opportunità di utilizzo illecito del sistema finanziario attraverso schemi fraudolenti sempre più sofisticati e spesso caratterizzati da una dimensione transnazionale.

I dati richiamati dalla UIF evidenziano la portata del fenomeno: le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) riconducibili a condotte fraudolente sono passate da poco più di 9.000 nel 2021 a oltre 30.000 nel 2025, mentre le richieste di cooperazione internazionale finalizzate al recupero di fondi di provenienza illecita hanno registrato un incremento superiore al 50%.

La comunicazione analizza le principali tipologie di frode oggi maggiormente diffuse, tra cui il *phishing* e il furto di credenziali, le cosiddette *romance scam*, *job scam* e "truffe dei *like*", gli *investment scam* anche mediante cripto-attività, le frodi di tipo *business e-mail compromise* (BEC), le truffe connesse a donazioni fittizie, vendite inesistenti o locazioni simulate, nonché

gli attacchi *ransomware* e altre forme di criminalità informatica.

Particolare rilievo viene attribuito all'impiego illecito delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa, dei *deepfake*, delle identità sintetiche o fittizie e degli strumenti di anonimizzazione digitale, quali VPN, *proxy*, *wallet* non ospitati, *mixer* e *bridge*, utilizzati per ostacolare la tracciabilità dei flussi finanziari e rendere più complessa l'attività di individuazione dei responsabili.

Nel documento vengono inoltre individuati specifici indicatori di anomalia che gli intermediari sono chiamati a considerare nell'ambito della valutazione del sospetto. Tra gli elementi di maggiore rilevanza figurano le incoerenze nei dati identificativi della clientela, l'utilizzo condiviso di indirizzi IP, dispositivi o recapiti, la frequente modifica di informazioni quali indirizzi di residenza, *e-mail*, numeri di telefono o identificativi dei dispositivi, nonché la presenza di connessioni geograficamente incompatibili con il profilo del cliente.

Ulteriori elementi di attenzione riguardano l'utilizzo anomalo di VPN, proxy o altri strumenti di anonimizzazione non coerenti con le caratteristiche del soggetto interessato, l'esecuzione di operazioni ripetute e ravvicinate prive di apparente giustificazione economica e il rapido trasferimento delle somme ricevute verso conti esteri, ATM o piattaforme operanti in cripto-attività.

Ampio spazio è dedicato al fenomeno del *money muling*, consistente nell'utilizzo, consapevole o inconsapevole, di soggetti che mettono a disposizione i propri rapporti finanziari per il trasferimento di fondi di origine illecita. In particolare, la UIF richiama l'attenzione sui rapporti di recente apertura intestati a soggetti vulnerabili, quali giovani, disoccupati o pensionati, nonché su flussi finanziari rapidi, frammentati e frequentemente caratterizzati dalla presenza di controparti estere.

L'Autorità ribadisce inoltre l'importanza di una stretta integrazione tra i presìdi antifrode e quelli antiriciclaggio, in linea con le indicazioni già fornite nel dicembre 2025. In tale contesto viene sottolineata la necessità di garantire segnalazioni tempestive, adeguatamente motivate e corredate da informazioni tecniche dettagliate, evitando automatismi e formule standardizzate. Informazioni quali indirizzi IP, dati di geolocalizzazione, utilizzo di VPN e caratteristiche dei dispositivi impiegati possono infatti risultare determinanti per consentire all'UIF e alle autorità investigative di ricostruire reti criminali articolate e schemi fraudolenti complessi.

Sul piano operativo, la comunicazione introduce tre nuovi codici fenomenologici da utilizzare nell'ambito delle SOS:

• I01 – Truffe e frodi agevolate dalla tecnologia;

• I04 – *Money muling*;

• I05 – *Cybercrime*.

Contestualmente, la UIF dispone il superamento dello schema rappresentativo di comportamenti anomali in materia di frodi informatiche adottato con la comunicazione del 5 febbraio 2010, prevedendo inoltre la dismissione del codice fenomenologico I02 – Frodi informatiche.

Le nuove indicazioni confermano la crescente attenzione delle autorità verso i rischi connessi all'evoluzione tecnologica e richiedono ai soggetti obbligati un costante aggiornamento dei sistemi di monitoraggio, delle procedure di controllo e dei processi di individuazione delle operazioni sospette, al fine di intercettare tempestivamente fenomeni fraudolenti e condotte di riciclaggio sempre più sofisticate.

3.3. ESMA: Q&A n. 2855/2026

Tutti gli operatori

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), mediante la Q&A n. 2855/2026, ha fornito importanti chiarimenti interpretativi in merito all'ambito soggettivo di applicazione del regime transitorio previsto dall'articolo 51 del Regolamento (UE) 2024/3005 relativo ai fornitori di *rating* ESG.

In particolare, ESMA ha precisato che anche i fornitori di *rating* ESG costituiti successivamente al 1° gennaio 2025 possono beneficiare delle disposizioni transitorie, purché presentino un legame strutturale con un soggetto che già svolgeva attività di *rating* ESG nell'Unione europea alla data di entrata in vigore del regolamento. Tale requisito risulta soddisfatto indipendentemente dalla circostanza che il soggetto originario fosse stabilito all'interno o all'esterno dell'Unione.

Secondo l'Autorità europea, tali entità possono essere qualificate come "*successor*" del fornitore originariamente operativo nel mercato europeo, con conseguente applicazione del medesimo quadro autorizzativo e regolamentare, incluse le disposizioni relative al periodo transitorio.

ESMA individua, a titolo esemplificativo, diversi elementi idonei a configurare un rapporto di continuità strutturale tra i soggetti interessati, tra cui l'esistenza di rapporti di controllo o collegamento societario, l'appartenenza al medesimo gruppo, l'utilizzo di una denominazione commerciale comune, la condivisione di diritti di proprietà intellettuale, nonché la presenza di assetti proprietari o partecipativi riconducibili ai medesimi soggetti controllanti o beneficiari effettivi.

Diversamente, i fornitori di *rating* ESG privi di tali collegamenti strutturali sono tenuti ad accedere al mercato dell'Unione mediante una delle modalità previste dall'articolo 4 del Regolamento, ossia autorizzazione, equivalenza, avallo (*endorsement*) o riconoscimento. In alternativa, ove ne ricorrano i presupposti dimensionali, tali operatori possono avvalersi del regime temporaneo riservato ai piccoli fornitori di *rating* ESG, previa notifica a ESMA ai fini della relativa registrazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1.

I chiarimenti forniti dall'Autorità contribuiscono a definire con maggiore certezza il perimetro applicativo del regime transitorio, favorendo un'implementazione uniforme del nuovo quadro normativo europeo e riducendo i rischi interpretativi per gli operatori del settore ESG.

Per consultare il quesito, cliccare qui.

3.4. EBA: Q&A n. 7168/2024

Banca, CASP, IMEL

L'Autorità Bancaria Europea (EBA), con la Q&A n. 7168/2024, ha fornito un importante chiarimento interpretativo in merito al regime applicabile all'emissione transfrontaliera di *asset-referenced token* (ART) ed *electronic money token* (EMT) da parte di enti creditizi e istituti di moneta elettronica nell'ambito del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR).

La questione sottoposta all'Autorità riguardava la corretta interpretazione degli articoli 146 e 48, paragrafo 3, del MiCAR, con particolare riferimento all'eventuale obbligo, per gli operatori autorizzati che emettono ART o EMT in altri Stati membri, di conformarsi alle procedure di esercizio del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi già previste dalla

normativa settoriale europea (*passporting procedures*).

Nel proprio chiarimento, EBA conferma che il MiCAR non introduce un autonomo regime di passaporto per tali attività, ma si coordina con i meccanismi di mutuo riconoscimento e notifica già previsti dal quadro normativo vigente per le rispettive categorie di intermediari. Conseguentemente, gli enti creditizi e gli istituti di moneta elettronica che intendono emettere ART o EMT su base transfrontaliera sono tenuti a rispettare le procedure di passaporto stabilite dalla disciplina settoriale loro applicabile.

Con riferimento agli enti creditizi, EBA evidenzia che l'articolo 146 del MiCAR modifica l'allegato I della Direttiva 2013/36/UE (CRD), includendo espressamente tra le attività soggette al regime di riconoscimento reciproco l'"emissione di moneta elettronica, compresi i *token* di moneta elettronica". Tale integrazione comporta che l'esercizio transfrontaliero delle attività di emissione di ART ed EMT debba essere preceduto dall'espletamento delle procedure di passaporto previste dalla CRD e dalle correlate notifiche disciplinate dal Regolamento (UE) n. 926/2014.

Per quanto concerne gli istituti di moneta elettronica, EBA richiama l'articolo 48, paragrafo 3, del MiCAR, il quale dispone che i Titoli II e III della Direttiva 2009/110/CE continuino ad applicarsi agli EMT salvo diversa previsione del regolamento. In assenza di specifiche deroghe in materia di operatività transfrontaliera, trova pertanto applicazione il regime di passaporto previsto dall'articolo 3, paragrafo 4, della medesima Direttiva, consentendo agli istituti autorizzati di operare in altri Stati membri secondo le procedure già previste dalla disciplina europea sulla moneta elettronica.

L'orientamento espresso dall'EBA assume particolare rilevanza operativa per gli intermediari coinvolti nell'emissione di crypto-attività regolamentate dal MiCAR, in quanto conferma la continuità tra il nuovo quadro europeo dei mercati delle cripto-attività e i consolidati meccanismi di vigilanza e autorizzazione applicabili agli operatori bancari e di moneta elettronica. Ne deriva che l'avvio di attività transfrontaliere di emissione di ART o EMT richiede il pieno rispetto degli obblighi di notifica e delle procedure autorizzative previste dal regime di passaporto europeo, con conseguenti implicazioni in termini di *compliance* regolamentare e pianificazione dell'operatività *cross-border*.

Per consultare il quesito, cliccare qui.

3.5. Centrale dei rischi: novità nei servizi informativi

Tutti gli operatori

La Banca d'Italia ha annunciato un importante intervento evolutivo nell'ambito dei servizi informativi della Centrale dei Rischi, destinato a incidere sulle modalità di gestione e scambio delle informazioni tra gli intermediari vigilati e l'Autorità.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio processo di rinnovamento tecnologico della Centrale dei Rischi e mira a completare la separazione funzionale tra i processi di gestione delle informazioni creditizie e quelli relativi all'Anagrafe dei soggetti.

Secondo quanto evidenziato dalla Banca d'Italia, la distinzione tra i due sistemi consentirà di incrementarne la flessibilità operativa, facilitando l'introduzione di future evoluzioni informative e riducendo, al contempo, gli oneri tecnici e organizzativi che gli intermediari sostengono in occasione degli aggiornamenti applicativi.

Nell'ambito di tale processo di razionalizzazione, le informazioni anagrafiche saranno progressivamente eliminate dal contenuto informativo dei servizi della Centrale dei Rischi

destinati agli intermediari.

La modifica riguarderà, in particolare:

- le risposte alle richieste di prima informazione (*survey* CROPI);
- i flussi periodici di ritorno mensili (*survey* CROFR);
- le comunicazioni relative alle rettifiche delle segnalazioni (*survey* CROM).

Di conseguenza, gli attributi anagrafici non saranno più restituiti nell'ambito dei predetti servizi, consolidando la distinzione tra le informazioni creditizie gestite dalla Centrale dei Rischi e i dati identificativi detenuti dall'Anagrafe dei soggetti.

L'intervento è finalizzato a semplificare i processi di trattamento delle informazioni, eliminando attività ridondanti nella gestione dei dati e riducendo le verifiche incrociate tra i due sistemi informativi. La nuova architettura dovrebbe pertanto favorire una maggiore efficienza operativa, sia per la Banca d'Italia sia per gli intermediari partecipanti.

Le novità entreranno in vigore a partire dal primo trimestre del 2028. Al fine di consentire agli operatori di predisporre per tempo gli adeguamenti organizzativi e informatici necessari, la Banca d'Italia ha comunicato che la documentazione tecnica di dettaglio e le indicazioni relative alle attività di collaudo saranno rese disponibili entro il mese di giugno 2027.

L'intervento rappresenta un ulteriore passo nel percorso di modernizzazione delle infrastrutture informative di vigilanza e richiederà agli intermediari una preventiva valutazione degli impatti sui sistemi interni, con particolare riferimento ai processi di acquisizione, elaborazione e riconciliazione delle informazioni provenienti dalla Centrale dei Rischi.

Per consultare la comunicazione, cliccare qui.

3.6. Banca d'Italia: pubblicazione Nota n. 57 del 3 giugno 2026

Assicurazione, Autorità, Banca

Con la Nota n. 57 del 3 giugno 2026, Banca d'Italia ha comunicato la propria adesione agli Orientamenti congiunti emanati dalle Autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA ed ESMA) in materia di ESG *stress testing*, confermando l'impegno verso una progressiva integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance nei processi di supervisione prudenziale.

Gli orientamenti, che troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2027, sono finalizzati a promuovere un approccio armonizzato alla valutazione dei rischi ESG nell'ambito degli esercizi di *stress test* condotti dalle autorità competenti. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 100, paragrafo 4, della Direttiva CRD e dall'art. 304-*quater*, paragrafo 3, della Direttiva Solvency II, recentemente modificata e destinata a entrare in vigore il 30 gennaio 2027.

Gli Orientamenti si rivolgono alle autorità di vigilanza settoriali, chiamate a integrare i rischi ESG nelle proprie attività di *stress testing*, sia attraverso l'adeguamento dei *framework* già esistenti sia mediante la predisposizione di esercizi dedicati.

In tale contesto, vengono individuate due principali tipologie di analisi:

- *Stress test* di breve periodo, finalizzati a valutare la resilienza patrimoniale e di liquidità degli intermediari rispetto a shock macrofinanziari che incorporino fattori ESG, con un orizzonte temporale fino a cinque anni;

- *Stress test* di lungo periodo, orientati a verificare la sostenibilità e la resilienza dei modelli di *business* rispetto a differenti scenari ESG, su un orizzonte temporale di almeno dieci anni.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso europeo volto a rafforzare l'integrazione dei rischi climatici e di sostenibilità nei presidi di vigilanza prudenziale. Per gli intermediari finanziari e assicurativi, l'entrata in vigore delle nuove disposizioni richiederà un progressivo rafforzamento delle capacità di misurazione, monitoraggio e gestione dei rischi ESG, nonché l'adeguamento dei processi interni di pianificazione strategica e gestione del capitale.

Per consultare il documento, cliccare qui.

3.7. ESMA: Q&A n. 2839/2026

Tutti gli operatori

Con la Q&A n. 2839/2026, ESMA ha fornito un importante chiarimento interpretativo in materia di segnalazioni di ordini e operazioni sospette (STOR), affrontando il tema delle verifiche annuali sui dispositivi, sistemi e procedure adottati dagli operatori per il monitoraggio delle attività di negoziazione ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2016/957.

La questione riguardava, in particolare, l'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera b), delle RTS sugli STOR e la necessità che la verifica annuale dei presidi di monitoraggio fosse affidata a un revisore esterno oppure potesse essere svolta internamente.

Nel proprio chiarimento, ESMA evidenzia che il Regolamento delegato non impone espressamente il ricorso a un soggetto esterno. Di conseguenza, i soggetti che organizzano o eseguono operazioni a titolo professionale (PPAET) e le sedi di negoziazione possono adempiere all'obbligo di verifica annuale sia attraverso un *audit* esterno sia mediante una verifica interna.

Qualora si opti per quest'ultima soluzione, l'attività dovrà essere condotta da una funzione o da un organismo dotato di adeguata indipendenza rispetto ai processi oggetto di controllo. ESMA precisa inoltre che la verifica interna deve essere considerata un'attività complementare rispetto all'audit e non un mero controllo operativo ordinario.

Il chiarimento assume particolare rilevanza per gli operatori soggetti agli obblighi previsti dal Regolamento Market Abuse (MAR), i quali sono tenuti a mantenere presidi efficaci per il monitoraggio continuo degli ordini e delle operazioni, finalizzati all'individuazione di possibili condotte di abuso di mercato e alla tempestiva trasmissione delle relative segnalazioni alle autorità competenti.

L'intervento di ESMA conferma un approccio improntato alla proporzionalità organizzativa, pur ribadendo la necessità che le attività di verifica siano caratterizzate da adeguati requisiti di autonomia, indipendenza e tracciabilità.

Per consultare il quesito, cliccare qui.

3.8. EBA: Q&A n. 7078/2024

CASP

Con la Q&A n. 7078/2024, l'EBA ha fornito indicazioni rilevanti in merito all'applicazione della normativa antiriciclaggio agli istituti di moneta elettronica (IMEL) che emettono *token* di moneta elettronica (EMT) ai sensi del Regolamento MiCAR.

Il quesito sottoposto all'Autorità riguardava, in particolare, la portata degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa europea AML/CFT e la necessità, per gli emittenti di EMT, di identificare e monitorare continuativamente i detentori dei token anche successivamente all'emissione iniziale e alla loro eventuale circolazione sul mercato secondario.

La questione assume particolare rilevanza alla luce delle caratteristiche degli EMT, che possono essere trasferiti tra utenti anche senza il coinvolgimento diretto dell'emittente e, in alcuni casi, al di fuori dei circuiti gestiti da fornitori di servizi per le cripto-attività (CASP). Un'interpretazione che imponesse agli emittenti la conoscenza costante dell'identità dei detentori finali potrebbe infatti incidere significativamente sulla trasferibilità e sulla negoziabilità degli strumenti.

Nel proprio chiarimento, l'EBA ricorda anzitutto che, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, del MiCAR, gli EMT possono essere emessi esclusivamente da istituti di moneta elettronica o da enti creditizi. Entrambe le categorie rientrano tra i soggetti obbligati ai sensi della normativa europea antiriciclaggio e sono pertanto tenute a rispettare integralmente gli obblighi AML/CFT, inclusi quelli relativi all'identificazione e alla verifica della clientela.

L'Autorità evidenzia inoltre che né il MiCAR né la disciplina AML europea prevedono deroghe specifiche per gli emittenti di EMT. Ne consegue che tali soggetti restano assoggettati agli ordinari obblighi di adeguata verifica e monitoraggio previsti dal quadro normativo vigente.

Il chiarimento si inserisce in un contesto regolamentare in evoluzione, caratterizzato dall'ampliamento dell'ambito applicativo della disciplina antiriciclaggio alle attività in *cripto-asset*. A seguito dell'entrata in vigore del MiCAR e delle modifiche introdotte al Transfer of Funds Regulation (TFR), i CASP sono infatti stati inclusi tra i soggetti obbligati ai fini AML/CFT. Tuttavia, la posizione dei CASP rimane distinta da quella degli emittenti di EMT, i quali continuano a essere destinatari di obblighi autonomi e indipendenti.

La risposta dell'EBA conferma quindi che l'emissione di *token* di moneta elettronica non comporta alcuna attenuazione degli obblighi antiriciclaggio gravanti sugli emittenti, rafforzando l'orientamento volto ad assicurare un presidio AML/CFT coerente anche nell'ambito dei nuovi strumenti digitali disciplinati dal MiCAR.

Per consultare il quesito, cliccare qui.

3.9. ESMA: Q&A n. 2671/2026

CASP

Con la Q&A n. 2671/2026, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha fornito un importante chiarimento interpretativo in merito agli obblighi informativi previsti dal Regolamento MiCAR per le offerte di cripto-attività che beneficiano delle esenzioni previste dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3.

La questione sottoposta all'Autorità riguardava la necessità di predisporre un *white paper* qualora un cripto-asset venga offerto nell'Unione europea in presenza di una delle deroghe previste dal MiCAR e l'emittente intenda successivamente negoziare il *token* esclusivamente su piattaforme centralizzate (CEX) o decentralizzate (DEX) situate al di fuori dell'Unione.

Nel proprio chiarimento, ESMA richiama innanzitutto l'obiettivo del MiCAR di creare un quadro normativo armonizzato per il mercato delle cripto-attività nell'UE, evidenziando come gli obblighi di trasparenza e vigilanza siano strettamente collegati alle offerte al pubblico e alle ammissioni alla negoziazione effettuate nel territorio dell'Unione.

In particolare, l'articolo 4, paragrafo 1, impone la redazione del *white paper* per i cripto-asset disciplinati dal Titolo II quando questi sono offerti al pubblico nell'Unione. Tuttavia, il Regolamento prevede specifiche esenzioni a tale obbligo nei casi individuati dai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo.

Secondo ESMA, la limitazione di tali esenzioni prevista dall'articolo 4, paragrafo 4 – che opera quando l'offerente manifesta l'intenzione di richiedere l'ammissione alla negoziazione del *token* – deve essere interpretata alla luce dell'ambito territoriale di applicazione del MiCAR. Ne consegue che il riferimento all'"ammissione alla negoziazione" riguarda esclusivamente le piattaforme di negoziazione gestite da fornitori di servizi per le cripto-attività stabiliti nell'Unione europea.

Pertanto, qualora un cripto-asset venga offerto nell'UE ma sia destinato a essere negoziato esclusivamente su piattaforme gestite da operatori extra-europei, l'eccezione prevista dall'articolo 4, paragrafo 4, non trova applicazione. In tali circostanze, l'emittente può continuare a beneficiare delle esenzioni previste dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, purché siano soddisfatte le relative condizioni normative, senza essere tenuto alla predisposizione del *white paper*.

ESMA richiama inoltre l'attenzione sul tema delle piattaforme decentralizzate. L'Autorità osserva che la quotazione di cripto-attività su una DEX operante nell'Unione potrebbe, in determinate circostanze, integrare un'offerta al pubblico. Tuttavia, il considerando 22 del MiCAR esclude dall'ambito di applicazione del Regolamento i servizi relativi a cripto-attività forniti in modo completamente decentralizzato e privi di intermediari.

La qualificazione di una piattaforma come "pienamente decentralizzata" richiede comunque una valutazione caso per caso da parte delle autorità competenti, elemento che lascia aperti margini interpretativi rilevanti per gli operatori del settore.

Per consultare il quesito, cliccare qui.

3.10. EBA: Q&A n. 7576/2025

Banca, SIM

Con la Q&A n. 7576/2025, l'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha fornito chiarimenti in merito alle garanzie reali finanziarie che possono essere riconosciute nel calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito di controparte da parte degli enti che applicano il metodo dei modelli interni (*Internal Model Method* – IMM).

Il quesito riguardava l'individuazione delle tipologie di garanzie utilizzabili ai fini del calcolo dell'esposizione, tenuto conto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e del principio secondo cui la qualità creditizia del debitore e il valore della garanzia non devono presentare una correlazione positiva significativa.

Nel proprio chiarimento, EBA ricorda che, sia per le esposizioni soggette al metodo standardizzato per il rischio di credito di controparte (SA-CCR) sia per quelle assoggettate al metodo IMM, il riconoscimento delle garanzie è limitato alle garanzie finanziarie ammissibili previste dal quadro normativo in materia di attenuazione del rischio di credito disciplinato dal CRR.

Per quanto concerne il metodo SA-CCR, l'articolo 276, paragrafo 1, lettere a) e b), del CRR stabilisce che, nel calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito di controparte, possono essere considerate esclusivamente le garanzie ammissibili ai sensi degli articoli 197 e 299 del Regolamento.

Con riferimento al metodo IMM, l'articolo 284, paragrafo 2, del CRR prevede che gli enti possano includere nella distribuzione di probabilità delle variazioni del valore di mercato dell'insieme di attività soggette a compensazione soltanto le garanzie reali finanziarie ammissibili individuate dagli articoli 197 e 198 e dall'articolo 299, paragrafo 2, lettere c) e d), del CRR.

L'Autorità evidenzia inoltre che, qualora vengano applicati adeguamenti per la volatilità del valore delle garanzie, tali correttivi devono essere determinati in conformità alle metodologie previste dal metodo globale delle garanzie finanziarie disciplinato dal quadro di attenuazione del rischio di credito del CRR. Le relative disposizioni sono contenute, per il metodo SA-CCR, nell'articolo 276, paragrafo 1, lettera d), e, per il metodo IMM, nell'articolo 285, paragrafo 7.

Il chiarimento conferma pertanto che, anche nell'ambito del metodo dei modelli interni, il riconoscimento delle garanzie reali ai fini del rischio di credito di controparte resta circoscritto alle categorie espressamente individuate dal CRR, assicurando un'applicazione coerente delle regole di mitigazione del rischio previste dalla disciplina prudenziale europea.

Per consultare il quesito, cliccare qui.

* * *

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.